



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO:
stato della persona e diritti della
personalità

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE IV CIVILE- Protezione Internazionale

Riunita nella Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
Dott. Francesco Pintucci Giudice Ausiliario relatore

R.G. N. 62/2019
CRON.
REP.CV.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile R.G. 62/2019 promossa in sede di appello da:

nato a (Guinea),
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Chidini (CF CHDLNZ76P22F952O) del Foro di
Novara, elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Novara, Via C. Magnani
Ricotti n. 10 (fax 0321/620847, pec avvlorenzochidini@pec.ordineavvocatinovara.it)

- Parte Appellante

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80014130928) in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (cod. fisc.
80101970012 – fax 06.96514020 – PECads.to@mailcert.avvocaturastato.it), presso la
quale è ivi domiciliato in Via Arsenale 21;

- Parte Appellata

e con l'intervento della

Procura Generale della Repubblica, in persona del Procuratore Generale che ha
dichiarato di non volere intervenire nella causa;

Udienza Collegiale di spedizione del 25/05/2020.

Conclusioni delle Parti

Per parte appellante: *“in via preliminare concedere la sospensione della provvisoria
esecutività dell'ordinanza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt.
351, comma 2, e 283 c.p.c. o comunque accertare e dichiarare la sospensione ex lege del
provvedimento impugnato per tutta la durata del procedimento sino alla decisione
definitiva; in via principale: accertare e dichiarare il diritto del sig*

al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951; per l'effetto, disporre che la Questura competente rilasci il relativo permesso di soggiorno; in via subordinata accertare e dichiarare la sussistenza a favore del sig. _____ delle esigenze di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 25/2001 e s.m.i.; per l'effetto di cui sopra, ordinare alla Questura di competenza il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la condizione di protezione umanitaria del sig. _____ ai sensi del combinato disposto degli art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 19 comma 1,5 e 6 del D. Lgs. 286/98 da considerarsi vigenti ratione temporis; accertare e dichiarare comunque le condizioni per il rilascio di un permesso speciale ex art 19, comma 2, lett. d-bis) D.lgs. n. 286/1998; per l'effetto ordinare alla Questura di competenza il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali, dichiarando il ricorrente non espellibile. Con vittoria di spese in favore del ricorrente"

Per parte appellata: *"in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'ordinanza impugnata. Nel merito respingersi l'appello poiché infondato. Revocarsi il provvedimento di ammissione al patrocino a spese dello Stato, ove emesso. Con vittoria di spese"*

Svolgimento del processo

L'odierno appellante ha formulato alla Commissione Territoriale di _____ istanza di riconoscimento della protezione internazionale, in subordine, quella sussidiaria e, comunque, la ricorrenza di seri motivi di carattere umanitario ostativi al suo allontanamento dal territorio nazionale e idonei al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno.

Nel corso dell'esperita istruttoria amministrativa, il sig. _____ ha dichiarato:

e, all'esito, la Commissione ha.

e ritenuto che:

- le vicende narrate non sono tali da far ritenere che in caso di rimpatrio egli sarebbe esposto al rischio di danno grave, nel senso indicato dall'art. 14, lett. a) e b) del d. lgs. 251/2007 e s.m.i.;
- non essendo inoltre la zona di provenienza priva del controllo e soggetta a violenza generalizzata, non può essere riconosciuta la protezione sussidiaria, secondo i criteri dettati dall'art. 14, lett. c) del decreto legislativo n. 251 del 2007 e s.m.i.;
- senza ravvisare, inoltre, i presupposti per trasmettere gli atti al signor Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lg.vo 25 luglio 1998 n. 286, anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro.

Il sig. _____ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in commento avanti al Tribunale di Torino chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria e, in subordine, quella umanitaria.

All'esito di una approfondita disamina, il Tribunale non ha ravvisato la sussistenza dei presupposti, in fatto ed in diritto, per il riconoscimento delle invocate tutele, anche indagando l'attuale contesto socio/politico/economico del Paese di provenienza del richiedente.

Parte appellante declina, quali motivi di censura alla decisione in commento:

- *un asserito difetto di istruttoria, stante la mancata audizione della richiedente, l'assenza di valutazione delle prove documentali ed errata valutazione dei fatti narrati;*
- *erronea e carente valutazione della credibilità dell'appellante;*
- *errata valutazione circa l'insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale a favore del richiedente;*
- *errata valutazione circa l'insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria a favore del richiedente;*

- errata valutazione circa l'insussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia per la situazione del Paese di origine, sia per il percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia.

Per quanto concerne il primo motivo di censura, la Corte rileva che l'audizione della parte è un incumbente che non si prefigura come automatico e doveroso, trattandosi di mera facoltà dell'interessato al quale si contrappone il potere officioso del Giudice di valutarne la specifica rilevanza, nel caso in esame ritenuta insussistente, a motivo delle allegazioni e produzioni documentali acquisite agli atti.

La determinazione assunta dal Giudice di prime cure è, pienamente, conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 8/6/16, n. 11754/16, Cass. Civ. n. 24544/11, Cass. Civ. n. 2817/19) per cui *"l'obbligo (di audizione) , conformemente alla [direttiva 2013/32/CE](#), grava esclusivamente sull'autorità amministrativa incaricata di procedere all'esame del richiedente; ne consegue che il giudice può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione"*.

Quindi, in materia di procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, non sussiste l'obbligo del giudice di disporre l'audizione del richiedente asilo.

L'Ordinanza del Tribunale di Torino risulta, nei limiti, di seguito, precisati, del tutto logica, puntuale e coerente con gli elementi di fatto e di diritto emersi nel corso dell'istruttoria di primo grado.

La normativa vigente in materia di protezione internazionale prevede in capo al richiedente, come suo unico dovere di collaborazione - prima ancora che di lealtà e correttezza - quello di rendere dichiarazioni sulla sua condizione personale e sui motivi che lo hanno indotto ad abbandonare il suo Paese; motivi che siano reali e, in quanto tali, credibili e plausibili.

Tali dichiarazioni, contestualizzate ad opera del Giudicante e collocate in un quadro generale di riferimento del Paese di provenienza, sono gli strumenti attraverso i quali è

possibile valutare con sufficiente cognizione, la ricorrenza dei presupposti normativi per l'accoglimento, o meno, della domanda di protezione nelle sue differenti (e graduate) prospettazioni.

Osserva la Corte che il Giudice di prime cure ha fondato il giudizio di rigetto sulle seguenti circostanze:

- non attualità delle minacce denunciate dal richiedente: la narrazione sulle asserite intimidazioni è risultata contraddittoria e non coerente;
- eccessiva vaghezza e genericità del racconto, mancanza di dettagli/riferimenti spazio temporali, idonei a meglio contestualizzare la narrazione (mancanza di riscontri esterni);
- assenza di rischi di attentati o violenze/persecuzioni/minacce di tipo politico, religioso o etnico.

Non si palesano, peraltro, in questa sede, elementi ulteriori rispetto a quelli già esaminati dal Tribunale e dalla Commissione Territoriale che possano essere idonei a valutare diversamente le dichiarazioni che l'appellante ha reso nell'ambito dell'istruttoria amministrativa e giudiziale.

La Corte di legittimità, a sezioni unite (n. 27310/08) ha indicato specifiche linee sul regime probatorio da seguire in controversie vertenti in tema di riconoscimento di status di rifugiato, di fatto codificando un rafforzamento significativo dei poteri officiosi del giudice civile nelle controversie di tal tipo: "*... spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettata dalla normativa codicistica vigente in Italia.*"

Tuttavia, osserva la Corte, il richiedente, secondo le previsioni della Direttiva Europea sulla qualifica di beneficiario di protezione internazionale, è tenuto a motivare la sua

domanda di protezione e tutte le volte in cui, tutti o taluni aspetti di essa non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se le dichiarazioni sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso e di cui si dispone.

La Corte concorda, nei limiti che si preciseranno di seguito, con la decisione del Tribunale, poiché, da un'attenta disamina delle dichiarazioni rese in sede di audizione amministrativa, non sono emersi i presupposti necessari al rilascio delle forme di protezione domandante dal richiedente.

Infatti, la narrazione del suo vissuto personale è apparsa in alcuni tratti poco approfondita e circostanziata, oltre che poco verosimile.

Si indicano, a titolo esemplificativo, le seguenti incongruenze e/o lacune narrative:

Peraltro, a prescindere dalla verosimiglianza o meno della narrazione, i fatti riferiti dal richiedente sono risalenti nel tempo (risalgono al 2013), e, quindi, il timore delle minacce e delle violenze non è più attuale.

Si richiama, sul punto, la giurisprudenza delle Corti territoriali che hanno precisato che *“in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel [d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5](#), e, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), con riguardo alla il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, precisando l'effettività e l'attualità di esso. Inoltre, il richiedente deve dimostrare di essere credibile, assolvendo al relativo onere probatorio secondo le regole del nostro ordinamento, non trovando applicazione le indicazioni contenute nel "Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato" adottato dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, in quanto esse hanno il carattere di mere linee guida ma risultano prive di valore normativo.”* (Corte appello Cagliari sez. I, 24/10/2018, n.903).

Giova da ultimo rilevare che la difesa dell'appellante non ha preso posizione circa i profili di incongruenza già segnalati in sede amministrativa nonché dal Giudice di Prime Cure, mancando di fornire alcuna spiegazione alternativa e limitandosi a ripercorrere pedissequamente la vicenda narrata dal richiedente.

La difesa si è limitata a fondare l'attendibilità della narrazione resa sulla base della coincidenza tra il narrato e le ferite riportate durante alcuni scontri.

Tuttavia tali circostanze non sono sufficienti a dimostrare la veridicità della narrazione.

Non coglie nel segno, ad avviso della Corte, la tesi dell'appellante secondo la quale il Tribunale non avrebbe, compiutamente, valutato l'attuale situazione del Paese di origine del richiedente ai fini del riconoscimento della invocata protezione sussidiaria.

In considerazione della pertinente normativa, che per comodità si riporta di seguito, la protezione sussidiaria va riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 lett. g) del D. L.vo 251/2007 al *"cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"*.

Danni gravi, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono da considerare:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" (così l'art. 14 del D. L.vo).

La Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia motivato con coerenza e logicità la sua decisione di non riconoscere l'invocata protezione al richiedente e che lo abbia fatto, da un lato ponendo alla base del suo decidere la narrazione complessiva, sulla quale si è già soffermata nella superiore narrativa, ma anche indagando e valutando l'ulteriore profilo relativo alla condizione attuale del Paese di provenienza.

E' opportuno, al riguardo, richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, a sua volta menzionata dalla Corte di Cassazione, secondo la quale *"in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in*

conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente» (cfr. Cass. ordinanza n. 16202/15).

Nel caso in esame, il richiedente ha dichiarato di essere nato a Labe e di essersi trasferito a Conakry nel sud-ovest della Guinea come rappresentata graficamente in nero nella cartografica che, di seguito, si riporta



Il motivo di censura contrappone, alle argomentazioni del Giudice di prime cure, reports sulla realtà della Guinea dai quali emerge che la situazione di sicurezza rimane, particolarmente, precaria e l'odierno richiedente non troverebbe oggi, alcuna protezione da parte della Autorità locali o della giustizia statale.

A seguito delle indagini esperite d'Ufficio dal Collegio giudicante, certamente, vi è la consapevolezza che la situazione di sicurezza in Guinea sia nell'attualità condizionata dal permanere di un elevato rischio di tensioni sociali dovute al precario assetto politico con azioni che si rivolgono, in particolare, verso obiettivi istituzionali (edifici governativi, caserme e stazioni di polizia, scuole, ecc.) e luoghi di culto, manifestazioni religiose, infrastrutture di trasporto pubblico (aeroporti) e mercati.

Esiste poi, in alcune zone del Paese, il rischio di rapine e sequestri a scopo di estorsione e la possibilità di manifestazioni di piazza, con possibili risvolti anche per gli stranieri presenti nel Paese. Tuttavia dalle informazioni ricavabili da fonti attendibili, non emerge l'esistenza in Guinea di una rilevante "violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale" (Freedom in the World 2020 <https://freedomhouse.org/country/guinea/freedom;world/2020/http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/07/Rapporto-COI-Guinea-Conakry-1-luglio-2019.pdf>)

Ciò premesso, osserva la Corte che, non può ritenersi sussistente, in ipotesi di rientro del richiedente nel proprio Paese, il rischio effettivo che lo stesso sia esposto ad un danno grave, ed individualizzato, nel senso di cui all'Art. 14 (a) o all'Art. 14 lett. (b) del D.Lgs. 251 del 2007, non essendo emersi elementi di fondatezza a sostegno di tali ipotesi.

Per quanto concerne poi il rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, va ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c).

Si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui "si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro.

Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione".

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da "violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo" avendo il legislatore comunitario optato "per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

In particolare, osserva la Corte, il pericolo di attentati non integra i presupposti del conflitto armato) essendo tale pericolo ormai globalizzato (si pensi agli attentati degli ultimi anni avvenuti in paesi europei quali FRANCIA, in occasione dei quali complessivamente vi sono state circa trecento vittime, BELGIO, GERMANIA, GRAN BRETAGNA

Per converso, osserva la Corte, meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito precisati, risulta l'invocata tutela umanitaria.

La forma di protezione umanitaria che la Corte ritiene di riconoscere all'appellante, disciplinata dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 286, prevede il rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato e ricomprende una varietà di circostanze concrete che, pur non trovando una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, sono tutte caratterizzate da una situazione di vulnerabilità, anche temporanea, da proteggere (Cass. 1/4/14 n. 21114).

Si tratta del riconoscimento dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi carattere di temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel

contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria. In estrema sintesi, osserva la Corte, la tutela umanitaria è una misura atipica e residuale idonea ad integrare l'ampiezza del diritto di asilo costituzionale così come definito dall'art. 10 della Costituzione (Cr. Cass., n. 15466/14).

Tale valutazione si pone come necessario passaggio nel vaglio decisorio, a prescindere dall'inverosimiglianza della vicenda personale narrata dal richiedente (*"Il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzano una situazione di "vulnerabilità", da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente, in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, in quanto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti"*). Cassazione civile sez. III, 26/10/2020, n.23398).



In merito all'ultimo motivo di censura declinato, il Tribunale ha valutato la situazione di vulnerabilità del richiedente come

segue Infine, per quanto concerne l'ultima domanda del ricorrente, va anzitutto rilevato che l'art. 5 c. 6 D. L.vo 286/1998 è stato sostituito dal dl 113/2018, che non contempla più il permesso di soggiorno per motivi umanitari, prevedendo invece quelli per cure mediche, calamità e atti di particolare valore civile.

Nella specie, non è necessario affrontare la questione relativa all'applicazione della nuova disciplina ai processi in corso, perché la domanda in esame risulta infondata con riferimento sia ai casi di cui al dl 113/2018, sia alla precedente formulazione dell'art. 5 c. 6 D. L.vo 286/1998.

Sotto il primo profilo, va osservato che le circostanze allegates dal ricorrente esulano dalle esigenze di carattere umanitario tipizzate nel dl 113/2018.

Con specifico riguardo al permesso di soggiorno per cure mediche, si osserva che esso viene rilasciato "agli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza".

Alla luce di quanto sopra esposto, le patologie di cui alla documentazione medica, allegata dal ricorrente, non presentano i requisiti di eccezionale gravità previsti dalla suddetta normativa per il rilascio del permesso di soggiorno, riguardando, per un verso, 


Nel presente grado è stata, tuttavia, offerta in comunicazione l'ulteriore documentazione:

- contratto di assunzione a tempo determinato con decorrenza

- copia proroghe contratto di lavoro;

- copia buste paga

- copia contratto di locazione abitativa

- copia comunicazione obbligatoria di proroga;

- copia busta paga

- copia contratto di lavoro a tempo indeterminato

- certificazione unica

Va precisato che il fatto di svolgere regolare attività di lavoro in Italia, come dimostra la documentazione allegata, non rientra tra i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno. Esso denota, certamente, un certo grado di inserimento socio economico nel nostro Paese, ma non può essere apprezzato, da solo, per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Si consideri, infatti, che il lavoro degli stranieri in Italia è ammesso e tutelato attraverso la (e nei limiti della) determinazione periodica dei flussi di ingresso.

Pertanto, consentire, attraverso il riconoscimento della protezione umanitaria, una “legittimazione postuma” di chi ha fatto ingresso clandestino nel paese, significa frustrare il meccanismo normativamente previsto per consentire l’ingresso nel paese per motivi di lavoro; privilegiando coloro che, trovandosi già (clandestinamente) sul territorio, godono di una situazione di vantaggio nel reperimento di una sistemazione lavorativa.

Tuttavia, la Corte rileva che, oltre al brillante percorso di inserimento lavorativo culminato nell’assunzione del sig. _____ a tempo indeterminato con reddito medio mensile di oltre euro 1.000,00 e nell’indipendenza abitativa raggiunta tramite la locazione di un appartamento sito _____ l’eventuale rimpatrio del predetto nel Paese d’origine comporterebbe una seria compromissione dei suoi diritti: sarebbe infatti costretto a doversi reinserire in un contesto socio-economico completamente diverso rispetto a quello europeo (dove oramai risiede da più di 7 anni) e non avrebbe né un’abitazione, (dal momento che è stata bruciata) né un’attività lavorativa (in senso conforme Corte appello Roma, 26/05/2020, n.2519: *“Deve accordarsi la protezione umanitaria di cui agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 28-1-2008 n. 25 e 5, comma 6, d.lgs. 25-7-1998 n. 286 in virtù del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui risulti titolare il richiedente la protezione, poiché tale situazione fa ritenere che il richiedente stesso in Italia beneficia di*

una sicura e legittima fonte di reddito, così dimostrando di avere conseguito una effettiva e stabile integrazione sul territorio nazionale, sulla base del rapporto di lavoro le cui caratteristiche, normative e retributive, in quanto connesse al contratto collettivo nazionale di settore vigente in Italia, egli non potrebbe certamente conseguire nel Paese di origine e la cui prosecuzione deve essere tutelata. Si deve quindi riconoscere la condizione di vulnerabilità soggettiva propria della protezione umanitaria.”).

Quanto affermato dall'appellante e supportato da riscontri documentali, non risulta, minimamente contestato dal Ministero, ancorché ritualmente costituito, neppure in via generica.

Osserva la Corte che l'art. 115 c.p.c. - come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 – prevede che i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione senza che occorra dimostrarli.

Sulla questione, in generale, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, n. 12517/2016, Cirillo, Rv. 640279) ha ribadito che la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento, univocamente, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale, ritenendolo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

Peraltro, è stato, ulteriormente, chiarito (Cass. Sez. 3, n. 08647/2016, Pellicchia, Rv. 639713), che il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore (Cass. Sez. 3, n. 15772/2016, Barreca, Rv. 641157) ed ai fini della decisione, il contenuto della contestazione della parte convenuta va desunto dalla comparsa di risposta ovvero dai successivi scritti difensivi, non essendo alla stessa

precluso, allorché contesti la sussistenza dei fatti principali posti a fondamento della pretesa dell'attore, dedurne, comunque, l'infondatezza in via subordinata, senza che ciò implichi il loro riconoscimento.

Osserva la Corte che il richiedente ha, peraltro, dimostrato una indubbia volontà di inserimento ed integrazione nel nuovo Paese tale da dimostrare, inequivocabilmente, un serio e fattivo percorso di buona integrazione sociale, non solo nel limitato ambito lavorativo essendosi reso indipendente anche dal punto di vista della collocazione abitativa.

Nella fattispecie in esame, sono ravvisabili motivi di carattere umanitario, tali da ritenere necessaria la protezione prevista dall'art. art. 5 comma 6, del d. lgs. 1998 n. 286, in quanto la stabilità economica e l'integrazione sociale raggiunta, se interrotte, concorrerebbero a determinare una situazione di vulnerabilità personale in capo all'appellante, oltremodo, pregiudizievole dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Principio, peraltro, che torva conferma nella giurisprudenza di legittimità: *"I seri motivi" di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari...cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico... in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali...E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una*

effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.).”(Cass. n. 4455/2018)

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, ritiene la Corte sussistano giusti motivi per provvedere alla compensazione, limitatamente al presente grado, per la natura della causa, l'accoglimento della domanda formulata in via subordinata e del fatto che la documentazione che ha concorso all'accoglimento dell'invocata tutela ha avuto evidenza, solamente, con il proposto gravame.

Rileva, infine, la Corte, la non applicabilità alla fattispecie in esame - in conformità alla interpretazione normativa della Corte di legittimità. (Cfr. Cassazione n. 4890 pubblicata il 19/2/2019) - del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/201, atteso che la domanda è stata presentata precedentemente alla entrata in vigore della norma in commento.

Infine, in seguito alla rinuncia da parte della difesa all'ammissione al gratuito patrocinio, si provvede a revocare con separato decreto il provvedimento di ammissione.

PQM

La Corte d'Appello di Torino, sezione quarta, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

in accoglimento dell'appello frapposto dal signor _____ avverso
l'Ordinanza del Tribunale di Torino emessa _____ a conclusione del giudizio
R.G. n. _____

- annulla l'Ordinanza del Tribunale di Torino, _____, nella parte in cui ha respinto la domanda di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria;

- riconosce in favore del signor _____ il diritto al permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, DLGS n. 286/1998;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
- provvede con separato decreto alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato a seguito di rinuncia della parte.

Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Quarta Sezione Civile R – Protezione Internazionale della Corte d'Appello di Torino in data 10 novembre 2020 svoltasi in via telematica, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), in videoconferenza, a cui hanno partecipato i componenti della sezione dott.ssa Emanuela Germano Cortese (Presidente), dott.ssa Paola Ferrari Bravo (Consigliere) e dott. Francesco Pintucci (Giudice Ausiliario estensore).

Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Francesco Pintucci

Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese